Conservatorio Statale di Musica "G. Briccialdi" - Terni - TERNI
- Registro ufficiale - Prot. n° 6369 del 05/11/2026 a. 2026

Informativa n. 72

Terni, 4 novembre 2026

Ai Dottorandi
Al Collegio di Dottorato
All'Ufficio Dottorato

ATTIVITÀ EXTRA-DOTTORALI CONSENTITE

Con la presente, si forniscono informazioni sulla compatibilità tra la frequenza del Dottorato di ricerca *Musica, Design, Arte, Territori* ed eventuali attività lavorative retribuite.

L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.M. MUR 21 febbraio 2024, n. 470 (Regolamento per i dottorati di ricerca AFAM), in coerenza con l'art. 12 del D.M. MUR 14 dicembre 2021, n. 226.
Lo stesso art. 11, comma 1, consente però al Collegio del Dottorato di autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite, con le modalità previste dall'art. 51 del Regolamento didattico del Conservatorio (Decreto del Direttore n. 18 del 1° luglio 2024).

1. Condizioni per l'autorizzazione

Le attività retribuite possono essere autorizzate solo se ricorrono tutte queste condizioni, verificate prima dell'inizio dell'attività:

- autorizzazione preventiva del Collegio del Dottorato (art. 51, comma 1, del Regolamento didattico). Entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di svolgere l'attività, il dottorando presenta un'istanza al Collegio. L'istanza è corredata di tutta la documentazione utile alla valutazione: committente, oggetto, durata, impegno orario, compenso previsto e parere del supervisore. Il Collegio si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta;
- coerenza con l'ambito formativo: l'attività deve far acquisire competenze attinenti all'ambito del Dottorato. Per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono limitarsi a queste (art. 51, comma 2, del Regolamento didattico);
- compatibilità con le attività formative, didattiche e di ricerca: l'attività deve svolgersi con modalità e tempi che permettano di svolgere puntualmente le attività del Dottorato, compresi gli eventuali periodi in impresa e all'estero previsti dal progetto. Non devono esserci situazioni di conflitto di interessi;
- limite di reddito: il reddito annuo lordo complessivo derivante dalle attività autorizzate non può superare, per anno solare, l'importo annuo lordo della borsa di studio, pari a € 16.243,00. È il limite massimo previsto dall'art. 11, comma 1, del D.M. 470/2024, richiamato dall'art. 51, comma 1, del Regolamento didattico. Il reddito si calcola cumulando tutte le attività autorizzate, escluso l'importo della borsa.

2. Titolari di partita IVA

Avere una partita IVA, aperta prima dell'iscrizione o in seguito, non è di per sé incompatibile con il

Dottorato, qualunque sia il regime fiscale (ordinario o forfettario). Il dottorando titolare di partita IVA deve però:

- dichiararlo al momento dell'iscrizione;
- chiedere l'autorizzazione preventiva del Collegio per ogni attività o incarico svolto con la partita IVA durante il Dottorato;
- svolgere solo attività coerenti con l'ambito del Dottorato, per esempio attività concertistica, artistica, di ricerca o di produzione legata al progetto;
- rispettare il limite di reddito del punto 1.

Le attività professionali, commerciali o d'impresa che non hanno attinenza con il Dottorato, oppure che per impegno orario e continuità ne impediscono il regolare svolgimento, non possono essere autorizzate.

Tenere aperta la partita IVA senza fatturare non richiede autorizzazione. Il dottorando lo dichiara comunque al momento dell'iscrizione e comunica ogni variazione.

3. Attività compatibili, previa autorizzazione

- attività di tutorato e di didattica integrativa non comprese nel percorso formativo entro il limite di 40 ore annue;
- incarichi di lavoro autonomo, anche occasionale, e incarichi professionali, anche con pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, se coerenti con l'ambito del Dottorato;
- collaborazioni coordinate e continuative (art. 409 c.p.c. e art. 2 D.Lgs. 81/2015), se coerenti con il Dottorato e compatibili per impegno orario;
- altre attività retribuite, dopo la verifica concreta della loro compatibilità.

4. Incompatibilità

Per i dottorandi con borsa, a pena di decadenza dal godimento della borsa, sono comunque incompatibili:

- le attività retribuite svolte senza l'autorizzazione preventiva del Collegio;
- i redditi da attività autorizzate che, nell'anno solare, superano l'importo annuo lordo della borsa (€ 16.243,00);
- il lavoro dipendente a tempo pieno, pubblico o privato, a tempo determinato o indeterminato, salvo che il dottorando sia collocato in aspettativa o in congedo (punto 5);
- il cumulo della borsa con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali ed estere per integrare l'attività del dottorando con soggiorni all'estero (art. 51, comma 3, del Regolamento didattico), nonché con assegni o contratti di ricerca.

5. Dipendenti

Il dipendente pubblico ammesso al Dottorato con borsa può essere collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, ai sensi dell'art. 2 della L. 476/1984. Conserva il trattamento economico solo se rinuncia alla borsa. Il dipendente privato può chiedere l'aspettativa al datore di lavoro, se il CCNL la prevede.

6. Avvertenza

Il rinnovo annuale della borsa è subordinato alla verifica del mantenimento dei requisiti (art. 50, comma 1, del Regolamento didattico). Per questa verifica il dottorando allega all'istanza di prosecuzione da presentare entro il 31 ottobre (art. 50, comma 2) una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione indica le attività autorizzate svolte e i redditi percepiti nell'anno solare precedente e quelli previsti per l'anno in corso.

Il Direttore
Prof. Roberto Antonello

ROBERTO
ANTONELLO
04.11.2026
18:42:13
GMT+01:00